

Ordinanza sindacale n. 34.....
 N. 66564... di protocollo
 del 28.12.2011
 Class.



COMUNE DI COMO
 SETTORE SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI ESTETISTA

IL SINDACO

Atteso che, alla luce della liberalizzazione degli orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande introdotta dal decreto-legge n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'Amministrazione comunale ha inteso verificare l'interesse delle associazioni di categoria delle imprese di estetista ad ampliare la facoltà di libera determinazione dell'orario di apertura e chiusura da parte dei titolari egli esercizi;

Dato atto che, nella riunione convocata a tale scopo il giorno 21 dicembre 2011, i rappresentanti di Confartigianato Imprese Como e Confederazione Nazionale Artigianato, associazioni maggiormente rappresentative in ambito provinciale, hanno espresso parere favorevole circa la libera determinazione, da parte dell'imprenditore:

- a) dell'orario giornaliero di apertura e chiusura, entro la fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22;
- b) delle giornate di apertura, feriali e festive;

Ritenuto opportuno adeguarsi ai suddetti pareri, anche in considerazione del fatto che sarà assicurata ai consumatori, rispetto alla situazione attuale, più ampia possibilità di fruire del servizio *de quo*;

Visti:

- l'articolo 37 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/7/1996;
- l'articolo 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale dispone che l'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
- la legge 4/1/1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- l'articolo 50, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

ORDINA

Art. 1 – Orario giornaliero

- 1.** Gli esercizi di estetista possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni feriali e festivi, nella fascia compresa tra le ore 7 e le ore 22.
- 2.** Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è determinato liberamente dall'imprenditore.
- 3.** Al termine dell'orario di apertura prescelto l'attività può proseguire al solo scopo di terminare le prestazioni in corso e a condizione che le porte di accesso all'esercizio vengano chiuse.
- 4.** Le imprese artigiane di estetista che svolgono attività accessoria di commercio al dettaglio osservano il medesimo orario per entrambe le attività, determinato in maniera da ottemperare alla presente disciplina.
- 5.** Le imprese diverse da quelle artigiane che, congiuntamente all'attività di commercio al dettaglio effettuino attività di estetista, devono comunque contenere lo svolgimento di

quest'ultima entro i limiti di cui al comma 1, nel caso in cui l'esercizio commerciale osservi orario di apertura più ampio.

Art. 2 – Deroghe

1. Il Sindaco, sentite le associazioni locali della categoria artigiana, può concedere, per limitati periodi di tempo, deroghe di carattere generale all'osservanza dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 1, in relazione ad esigenze di ordine economico, funzionale ed organizzativo delle imprese o per meglio sopperire alle necessità dei consumatori.

2. Le deroghe di cui al comma precedente possono essere disposte anche con estensione territoriale limitata.

Art. 3 – Cartello indicatore

1. Negli esercizi di estetista è obbligatorio esporre, in modo che risulti ben visibile anche dall'esterno quando l'esercizio è aperto, un cartello recante l'orario di apertura e chiusura.

2. L'imprenditore è tenuto al rispetto dell'orario di apertura e chiusura esposto.

Art. 4 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500, come stabilito dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge n. 689/1981.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente atto per esercizi di estetista si intendono tutti gli esercizi, comunque denominati (ad esempio: centri estetici, centri di bellezza, centri di benessere, spa, centri massaggi, centri di abbronzatura, ecc.), in cui si svolga anche parzialmente l'attività disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli esercizi di estetista posti all'interno di convivenze (alberghi, villaggi turistici e altre strutture ricettive, case di cura, convitti, ecc.), che effettuino trattamenti esclusivamente nei confronti degli ospiti o del personale addetto.

3. Gli esercizi posti all'interno dei centri commerciali, autorizzati come tali a norma della vigente disciplina del commercio, possono osservare l'orario di apertura e chiusura previsto dal regolamento del centro commerciale, anche in deroga alle disposizioni contenute in questa ordinanza.

4. Sono comunque fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro discendenti dai contratti di lavoro.

Art. 6 – Entrata in vigore e norme abrogate

1. La disciplina della presente ordinanza entra in vigore il giorno 2 gennaio 2012 e da tale data è abrogata ogni precedente disposizione sindacale in materia.

Como, 28 dicembre 2011



IL SINDACO
dott. Stefano Bruni